



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

Area I Amministrativo Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza

*Segretariato Generale, Affari Generali, Legali e Controlli - Servizi Demografici, Elettorali Analisi e Statistica
Punto Amico - Comunicazione Ricerca e Scouting di Finanziamento*

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05/02/2018 successivamente
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.del.....



Sommario

TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
ART. 1 FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	5
ART. 2 ELENCO DEI CIMITERI.....	5
ART. 3 COMPETENZA DEL SERVIZIO.....	5
TITOLO II.....	5
NORME DI POLIZIA MORTUARIA.....	5
ART. 4 AMMISSIONE DEI FERETRI NEI CIMITERI.....	5
ART. 5 CAMERA MORTUARIA.....	6
ART. 6 CINERARIO E OSSARIO COMUNE.....	6
ART. 7 SPECIE DELLE SEPOLTURE.....	6
ART. 8 PLANIMETRIA DEI CIMITERI.....	6
ART. 9 UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE.....	6
ART. 10 CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE.....	6
ART. 11 SEPOLTURE DIVERSE DA INUMAZIONE.....	7
ART. 12 LOCULI.....	7
ART. 13 OSSARINI.....	7
ART. 14 CAPPELLE PRIVATE.....	7
ART. 15 SACRARI COMMEMORATIVI DEI CADUTI DI GUERRA.....	7
ART. 16 ORNAMENTO DELLE SEPOLTURE.....	8
ART. 17 ESUMAZIONI ORDINARIE.....	8
ART. 18 ESUMAZIONI STRAORDINARIE.....	9
ART. 19 DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE.....	9
ART. 20 OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI.....	9
ART. 21 ESTUMULAZIONI ORDINARIE.....	9
ART. 22 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE.....	9
ART. 23 DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME TUMULATE.....	9
ART. 24 RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI.....	10
TITOLO III.....	10
CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI.....	10
Art. 25 OGGETTO E FINALITÀ.....	10
Art. 26 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....	10



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

Area I Amministrativo Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza

Segretariato Generale, Affari Generali, Legali e Controlli - Servizi Demografici, Elettorali Analisi e Statistica
Punto Amico - Comunicazione Ricerca e Scouting di Finanziamento

Art. 27 AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.....	13
Art. 28 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI.....	13
Art. 29 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI.....	13
Art. 30 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	14
Art. 31 DEPOSITO PROVVISORIO.....	14
TITOLO IV.....	14
SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI.....	14
ART. 32 ORARIO.....	14
ART. 33 CUSTODIA DEI CIMITERI.....	14
ART. 34 ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DI PRIVATI.....	14
ART. 35 INGRESSO AL CIMITERO.....	15
ART. 36 RITI RELIGIOSI.....	15
ART. 37 DIVIETI SPECIALI.....	15
ART. 38 ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI.....	15
ART. 39 REGISTRO CIMITERIALE.....	16
ART. 40 COMPITI DEL CUSTODE.....	16
TITOLO V.....	17
CONCESSIONI DI LOCULI, TOMBE, OSSARI ED AREE.....	17
ART. 41 CONCESSIONI D'USO DELLE SEPOLTURE.....	17
ART. 42 DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI- PROROGA E RINNOVO.....	17
ART. 43 CONCESSIONI A VIVENTI.....	18
ART. 44 CONCESSIONI PARTICOLARI.....	18
ART. 45 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	18
ART. 46 CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI.....	18
ART. 47 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE – SPOSTAMENTO DELLA SALMA.....	18
ART. 48 DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	19
ART. 49 REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	19
ART. 50 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO.....	19
ART. 51 PREZZI E CASI DI GRATUITA'.....	20
ART. 52 CAPPELLE PRIVATE O IN CONCESSIONE.....	21
TITOLO VI.....	22
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	22
ART. 53 MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO.....	22
ART. 54 FORNITURA DEL SERVIZIO.....	22
ART. 55 SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO.....	23



ART. 56 OMISSIONE DI PAGAMENTO.....	23
ART. 57 TRASFERIMENTO SALME.....	23
ART. 59 ALLACCI ABUSIVI.....	24
ART. 59 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI.....	24
TITOLO VII.....	24
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	24
ART. 60 SANZIONI.....	24
ART. 61 ORDINANZE DEL SINDACO.....	24
ART. 62 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	24
ART. 63 ENTRATA IN VIGORE.....	25

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene redatto in attuazione dell'art. 4 della Legge 5.6.2003 n. 131, attuativo dell'art. 114, secondo comma, e dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

In particolare il presente regolamento disciplina l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni del Comune relativamente ai Servizi cimiteriali, in quanto materia che la Costituzione attribuisce alla esclusiva competenza comunale.

Il presente regolamento viene altresì redatto nel rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, volte ad assicurare i requisiti minimi di uniformità, e in particolare delle disposizioni del Titolo VI del Testo Unico della Leggi Sanitarie del 27.7.1934 n. 1265, del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285, della Legge 30.3.2001 n. 130 e della Legge Regionale 31.5.2004 n. 29.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al D.P.R. 10-09-1990 n. 285 e successive normative di livello superiore emanate in materia.

ART. 2 ELENCO DEI CIMITERI

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel proprio Cimitero Urbano.

I cadaveri delle persone aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di San Giovanni Valdarno, possono essere ricevuti anche nei Cimiteri di San Cipriano e Vacchereccia, che si trovano sul territorio del Comune di Cavriglia.

ART. 3 COMPETENZA DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei funzionari medici all'uopo preposti dall'Azienda Sanitaria Locale, dei medici necroscopi, dei funzionari dei servizi



comunali competenti, degli addetti ai servizi cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria. Il servizio di Igiene Pubblica del territorio dell'ASL 8 vigila sullo svolgimento delle operazioni di polizia mortuaria, ai sensi dell'art. 7, c. 18, della L.R. n. 48/90.

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 4 AMMISSIONE DEI FERETRI NEI CIMITERI

Nel cimitero urbano devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- Le persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- Le persone decedute fuori dal Comune, ma aventi in esso, al momento del decesso, la residenza;
- Le persone non residenti in vita nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- I nati morti;
- I resti mortali delle persone sopra elencate;

ART. 5 CAMERA MORTUARIA

Il cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

ART. 6 CINERARIO E OSSARIO COMUNE

Il cimitero deve avere un cinerario ed un ossario comuni destinati a raccogliere le ceneri provenienti da cremazione ovvero le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Nell'ossario comune potranno essere immessi anche i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale e dei quali non sia possibile l'identificazione.

ART. 7 SPECIE DELLE SEPOLTURE

Il cimitero è diviso in aree per sepolture col sistema della inumazione ed in aree per sepolture in loculi, ossarini, nicchie cinerarie e cappelle private.

Le sepolture per inumazione hanno una durata di 15 anni, che decorre dal giorno del seppellimento, e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa.

Le sepolture diverse da quelle per inumazione, consistenti in loculi, ossarini, nicchie cinerarie e cappelle private, sono concesse in uso a persone, famiglie ed Enti morali che ne facciano espressa richiesta, con le modalità previste agli articoli 41 e seguenti.

ART. 8 PLANIMETRIA DEI CIMITERI

Gli uffici comunali competenti sono dotati di una planimetria in scala adeguata dei cimiteri esistenti sul territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative



zone di rispetto cimiteriale, dalla quale risultino i vari settori di seppellimento destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

ART. 9 UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE

Nei campi di inumazione per fosse comuni l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 10 CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo recante l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data della morte.

Sulle sepolture comuni non è consentito piantare alberi, cipressini od ogni altro tipo di arbusto, per non creare problemi alle successive operazioni di esumazione delle salme.

ART. 11 SEPOLTURE DIVERSE DA INUMAZIONE

Le sepolture diverse dall'inumazione sono effettuate su beni concessi dal Comune in uso temporaneo a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale.

Esse possono consistere:

- a) nella concessione d'uso di loculi di proprietà comunale;
- b) nella concessione d'uso di loculi ossario (ossarini) di proprietà comunale, per la custodia dei resti mortali provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie;
- c) nella concessione d'uso di nicchie cinerarie;
- d) nella concessione di autorizzazioni per la costruzione di cappelle private.

In ogni loculo non potrà essere tumulata più di una salma e, oltre ad essa, un massimo di due resti mortali/urne cinerarie. In ogni ossarino non potrà essere tumulato più di un resto mortale proveniente da esumazioni e estumulazioni. In ogni nicchia cineraria non potranno essere tumulate più di 3 urne cinerarie.

ART. 12 LOCULI

Le dimensioni e le caratteristiche costruttive dei loculi sono quelle stabilite dall'art. 76 del DPR 285/90.

Nei loculi è consentito il collocamento, per la durata del rispettivo atto di concessione, di cassette ossario contenenti i resti provenienti da esumazioni e/o estumulazioni, previo pagamento al Comune del corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale.

ART. 13 OSSARINI

Alle famiglie che ne facciano richiesta vengono concessi, per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, appositi loculi ossario, comunemente denominati ossarini. Qualora non venga presentata richiesta, detti resti vengono collocati nell'ossario comune.

Tali resti devono essere raccolti in apposita cassetta zincata. Le spese relative all'acquisto della cassetta zincata sono a totale carico del richiedente.



ART. 14 CAPPELLE PRIVATE

Il Comune potrà concedere a privati, qualora le disponibilità del terreno lo consentano, apposite autorizzazioni per la costruzione, a proprie spese, di cappelle funebri private, dietro la corresponsione di un prezzo proporzionale all'estensione dell'area e in linea con i costi di mercato rilevabili al momento dell'autorizzazione.

Tale autorizzazione dovrà essere disciplinata da apposito atto di concessione ed è regolata dalle norme del presente Regolamento.

ART. 15 SACRARI COMMEMORATIVI DEI CADUTI DI GUERRA

In osservanza di quanto prescritto dall'art. 7 della legge 9.1.1951 n. 204, i resti dei militari morti in guerra e dei caduti nella lotta di liberazione sono conservati nei sacrari posti nei cimiteri comunali ed ivi conservati in modo perpetuo.

ART. 16 ORNAMENTO DELLE SEPOLTURE

I monumenti, le lapidi ed altri disegni e decorazioni di ricordo in rilievo non potranno essere costruiti che in marmo, pietra dura, ghisa, ferro, bronzo, terracotta con esclusione di legno e laterizi e ogni altro tipo di materiale facilmente deteriorabile. In ogni modo non potranno essere installati, sia in spazi privati che in spazi comuni, attrezzature, manufatti, piante, decorazioni o altro che alterino il decoro e la sobrietà del luogo o ne limitino la funzionalità comune.

Lapidi, croci, epigrafi o altri segni funerari da apporre sulle tombe murate o sui loculi, devono essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi a quanto di seguito stabilito:

- a) l'altezza massima di croci, statue, essenze vegetali ed altri segni funerari non dovrà essere superiore a cm. 80 dal piano della lastra superiore di rivestimento e comunque non superare nel complesso cm. 100 dall'attuale piano di campagna;
- b) è consentita l'ubicazione di una sola croce o statua per ogni tumulo anche se doppio; l'ubicazione di croci, statue od altri segni funerari dovrà essere compresa esclusivamente in un perimetro di cm. 80 x 70 posto alla testa della lastra superiore di rivestimento, la collocazione di addobbi e fioriere è consentita esclusivamente sulla parte restante della lastra superiore di rivestimento.
- c) è altresì vietata l'apposizione di cancelli o di altri divisori di qualunque materiale e di qualsiasi forma fra tomba e tomba;
- d) non è consentito unire le tombe od i loculi affiancati con un'unica lastra di rivestimento;
- e) ogni ornamento, sia stabile che provvisorio, per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a cm. 10;
- f) è vietato collocare sul pavimento dei loggiati cassette, vasi da fiori o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio ed i lavori di normale manutenzione del cimitero.

Tali adempimenti sono soggetti al diretto controllo del Custode del cimitero.

Il Funzionario responsabile della gestione cimiteriale potrà disporre d'ufficio la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette, previa comunicazione ed intimazione agli interessati a provvedere entro 60 giorni, con addebito ai soggetti inadempienti delle eventuali spese sostenute.

ART. 17 ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 15 anni dall'inumazione.



Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Nel caso in cui, al termine del periodo di rotazione quindicennale, si accerti che la mineralizzazione della salma è incompiuta oppure si compie in un periodo più breve, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90.

Nel caso in cui venga riscontrata, al momento della esumazione ordinaria, una non completa mineralizzazione della salma, questa viene trasferita in altro campo comune di inumazione per ulteriori due anni, previo utilizzo di sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, in modo da abbreviare i tempi di reinumazione, come previsto dalla Circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e vengono effettuate previo avviso pubblico da affiggere all'ingresso del cimitero.

ART. 18 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Funzionario responsabile della gestione cimiteriale, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico necroscopo nominato dall'ASL e del custode.

ART. 19 DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il funzionario medico nominato dalla ASL dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 20 OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune.

I familiari o coloro che vi abbiano interesse possono fare domanda, entro 60 giorni dall'avvenuta esumazione, per raccogliere i suddetti resti al fine di deporli in ossari od altre sepolture private avute in concessione.

ART. 21 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate con ordinanze sindacali o dirigenziali.

Le salme che alla scadenza ordinaria risultino indecomposte sono trasferite in campo comune dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

ART. 22 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Il Funzionario responsabile della gestione cimiteriale può autorizzare, in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che,



aperta la sepoltura, il funzionario medico dell'ASL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Anche per le estumulazioni si applicano le norme previste per le esumazioni di cui agli articoli precedenti.

ART. 23 DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME TUMULATE

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, quando lo stato di conservazione della salma non lo consenta.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Funzionario responsabile della gestione cimiteriale chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 24 RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parti della salma, oggetti o indumenti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari, i quali ritengono che nei feretri da esumare siano presenti oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio comunale competente prima dell'esumazione e, possibilmente, essere presenti all'esumazione stessa.

Gli oggetti di valore o di particolare interesse rinvenuti nelle esumazioni ed estumulazioni saranno comunque accantonati a cura del custode.

Qualora trascorso un anno dall'avvenuta esumazione, nessun parente faccia richiesta degli oggetti ritrovati, questi passeranno a disposizione del Comune.

TITOLO III

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 25 OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Titolo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/2003, della Circ. MS 24/93 e Circ. MS n°10/98;

Il presente Titolo, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Il Comune di San Giovanni Valdarno promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito Internet del Comune di San Giovanni Valdarno.



Art. 26 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

La cremazione del cadavere - dei resti mortali- di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato, secondo le seguenti disposizioni:

A - Cremazione di Cadaveri

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile, in ottemperanza all'art. 3, comma 1, della Legge n. 130/2001, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari (o altri aventi titolo per legge) presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione all'associazione in cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà del defunto di essere cremato deve essere manifestata dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76, e 77 del codice civile o nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'ufficiale di Stato civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L.130/01 art.3 comma 1. lett.a. In caso di morte sospetta segnalata all'autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.



Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

B - Cremazione di resti mortali e di ossa

Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie od estumulazioni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

Si definiscono resti mortali i risultati della completa scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:

- a) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione;
- b) essere avviati a cremazione.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da estumulazione ordinaria possono:

- a) permanere nello stesso tumulo;
- b) essere avviati a cremazione;
- c) essere inumati in quadrati appositi.

Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome cognome data di morte del defunto.

E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'anagrafe dei cimiteri.

Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione.

Il mancato interesse dei famigliari circa la destinazione delle ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.



In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, Il Sindaco, sentita L'A.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cimitero comune.

Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione di sospetto di morte dovuta a reato.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

L'Ufficiale di stato civile, l'A.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

Art. 27 AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto delle volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/2004 art. 2 comma 1.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri può essere rilasciata anche in assenza di una volontà espressa del defunto, cioè finanche con la manifestazione di volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Tale volontà dovrà essere espressa come volontà riferita dal defunto in vita, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al DPR 445/2000.

In caso di assenza del coniuge, e di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dovrà essere individuato il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri, nella stessa modalità prevista al periodo precedente.

Per la dispersione delle ceneri di Cadaveri o resti mortali ed ossa di minori o di persone interdette la volontà è manifestata dai genitori, tutori o comunque dai legali rappresentanti¹.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art.2 comma 3 della L.R.T.29/2004.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato

1 Inserito con deliberazione n.....del.....



civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R.29/04 art. 2, comma 4).

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990 n. 285 e ss.mm.. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 28 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere tumulata oppure consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 27.

Art. 29 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) Nel cinerario comunale, di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990 e ss.mm.;
- b) Nell'area a ciò destinata posta all'interno dei cimiteri comunali individuati dalla Giunta;
- c) In montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- d) In mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- e) Nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- f) Nei fiumi;
- g) In aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- h) In aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti

Art. 30 SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 29 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali).

Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da 2.500 a 12.500 euro.

Art. 31 DEPOSITO PROVVISORIO

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei famigliari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comunale.



TITOLO IV SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI

ART. 32 ORARIO

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco ed affisso all'ingresso.

ART. 33 CUSTODIA DEI CIMITERI

Il Funzionario responsabile della gestione cimiteriale ha facoltà di disporre la chiusura dei cimiteri, con congruo preavviso, per il tempo necessario all'effettuazione di lavori di manutenzione e per le operazioni cimiteriali che si rendono necessarie.

Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario di apertura, l'effettuazione dei lavori di costruzione, restauro, manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Funzionario responsabile della gestione cimiteriale.

ART. 34 ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DI PRIVATI

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese, i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori dovranno comunicare all'Ufficio tecnico del Comune l'intenzione di eseguire detti lavori e munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Funzionario responsabile della gestione cimiteriale che potrà prevedere anche la possibilità di ingresso al cimitero con veicoli.

Per l'esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.), materiali ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti dei cimiteri o da personale incaricato dal Comune.

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

ART. 35 INGRESSO AL CIMITERO

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

E' fatta, eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

Possono avere accesso al cimitero gli autoveicoli, motocarri, macchine operatrici, ecc., purché siano autorizzati dal Funzionario responsabile della gestione cimiteriale.

Il ricevimento delle salme presso il cimitero comunale avviene esclusivamente in orario di apertura del cimitero stesso.

Il seppellimento e/o la tumulazione della salma dovrà avere inizio almeno un'ora prima dell'orario di chiusura del cimitero. Nei giorni festivi non si procede né alla sepoltura né alla tumulazione che saranno rinviate al giorno successivo, previo deposito della salma nella camera mortuaria allestita all'interno del cimitero.



ART. 36 RITI RELIGIOSI

Nell'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri di tutte le confessioni religiose, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

ART. 37 DIVIETI SPECIALI

E' proibito:

- arrecare danno o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla camera mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero;
- calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti;
- effettuare qualsiasi tipo di piantumazione e coltivazione nel recinto dei campi;
- raccogliere fiori ed erbe;
- toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni;
- portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che non sia di proprietà esclusiva.

ART. 38 ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

La custodia dei cimiteri è effettuata dal personale incaricato dal Comune.

Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé il permesso di seppellimento e l'autorizzazione al trasporto; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo o le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati sepolti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.

ART. 39 REGISTRO CIMITERIALE

Il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli uffici competenti.

ART. 40 COMPITI DEL CUSTODE

Oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, spetta al custode, se non affidato esternamente:

- a) provvedere all'escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
- b) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;



- c) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, o sovrintendere a dette operazioni se affidate esternamente;
- d) eseguire, alla presenza del funzionario medico dell'ASL se previsto dalla legge, le esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonché assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;
- e) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- f) tenere aggiornata la numerazione delle tombe nel campo comune;
- g) verificare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 e segnalare al Funzionario responsabile della gestione cimiteriale l'esecuzione di qualsiasi lavoro effettuato nei cimiteri in assenza di apposita autorizzazione;
- h) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla pulizia di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- i) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- j) segnalare al Funzionario responsabile della gestione cimiteriale ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- k) denunciare immediatamente al Funzionario responsabile della gestione cimiteriale qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- l) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Funzionario responsabile della gestione cimiteriale e fare al medesimo tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

TITOLO V

CONCESSIONI DI LOCULI, TOMBE, OSSARI ED AREE

ART. 41 CONCESSIONI D'USO DELLE SEPOLTURE

I loculi, le cappelle, gli ossarini e le nicchie cinerarie, costruiti nei Cimiteri Comunali, saranno concessi in uso a persone, a famiglie ed Enti morali che ne facciano espressa richiesta. La concessione di tali beni dovrà risultare da regolare scrittura firmata e quindi iscritta a repertorio.

La concessione dovrà far riferimento al presente Regolamento, riportare i dati di identificazione del concessionario e del defunto nonché l'indicazione del prezzo in vigore al momento della concessione stessa. Tutte le spese dell'atto di concessione saranno a carico del richiedente.

Il diritto d'uso dei beni demaniali di cui agli artt. 12, 13 e 14 è riservato alla persona per la quale la concessione stessa è stata fatta.

Il diritto d'uso è concesso mediante sottoscrizione di apposito atto di concessione a spese del concessionario, recante il nominativo del soggetto destinatario del loculo, previo pagamento al Comune in un'unica soluzione del corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale per ciascuna tipologia di bene demaniale.

E' vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

Il diritto d'uso passerà, alla morte del concessionario, agli eredi, nei modi indicati dal codice civile, con espressa riserva che il Comune riconoscerà, per i relativi obblighi, uno solo di essi.



Tale erede dovrà espressamente essere individuato come referente dagli eredi medesimi, di comune accordo tra loro, o designato dal tutore, e il nominativo dovrà essere notificato al Comune entro un anno dalla morte del concessionario. In mancanza, l'erede sarà individuato, d'autorità, dal Comune.

ART. 42 DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI- PROROGA E RINNOVO

La concessione avrà la seguente durata:

a- Loculi: anni 45 con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, fatta eccezione per il loculo gemello, la cui durata inizia dalla tumulazione del secondo defunto.

b- Ossarini: anni 45 a partire dalla data di tumulazione;

c- Nicchie cinerarie: anni 45 con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione;

d- Cappelle private: anni 45 99 con decorrenza dall'ultima tumulazione dall'atto di concessione.²

E' ammessa la concessione in vita alle condizioni di cui all'art. 43, con decorrenza dalla data di stipula dell'atto.

In caso di concessioni in vita, per le quali la tumulazione avviene a distanza di tempo rispetto all'atto di concessione, alla scadenza di quest'ultima la estumulazione viene differita per il tempo necessario a raggiungere la durata di 45 anni dalla tumulazione, previo pagamento al Comune in un'unica soluzione, al momento della tumulazione, del corrispettivo proporzionale al periodo residuo.

Alla loro scadenza le concessioni possono essere rinnovate, per una sola volta, per la durata, il prezzo e con le modalità in vigore al momento del rinnovo, previo pagamento al Comune in un'unica soluzione del relativo corrispettivo.

In caso di grave scarsità di posti, il Funzionario responsabile della gestione cimiteriale potrà disporre la sospensione della facoltà di rinnovo.

ART. 43 CONCESSIONI A VIVENTI

E' consentita la concessione in vita di loculi, nicchie cinerarie, cappelle e aree destinate alla realizzazione di cappelle private per la tumulazione del concessionario, del coniuge e dei parenti e affini fino al 2° grado.

Non è consentita la proroga di concessioni di loculi intestati a persone ancora viventi al momento della scadenza. Detti loculi potranno essere concessi alla medesima persona previa stipula di un nuovo atto.

In caso di scarsità di posti in un cimitero comunale, il Funzionario responsabile della gestione cimiteriale potrà disporre la sospensione delle concessioni in vita, tranne i casi in cui esse vengano richieste per la futura tumulazione di coniugi, parenti entro il primo grado, convivente more uxorio e persone unite civilmente del *de cuius*.³

La concessione nei casi di cui al comma precedente sarà, comunque, limitata ai loculi o ossarini immediatamente prossimi se al momento dell'acquisto della concessione sono liberi oppure l'occupazione risulta scaduta e non vi siano più parenti viventi che possano occuparsi della tomba del defunto.⁴

2 Così modificato con Deliberazione n..... del.....

3 Così modificato con Deliberazione n..... del.....

4 Così modificato con Deliberazione n..... del.....



ART. 44 CONCESSIONI PARTICOLARI

Salvo quanto previsto dall'art. 52, nessuna concessione può essere fatta a titolo gratuito se non nel caso di salma di persona che abbia acquisito in vita speciali benemerienze; tali concessioni vengono deliberate dalla Giunta Comunale.

Nel caso di tumulazione di salme o di resti di civili caduti per cause di guerra si applica una riduzione del 50% della tariffa vigente.

ART. 45 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Spetta ai concessionari ed ai loro successori mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà come definiti all'art. 16. Qualunque lavoro, intervento di ripristino o manutenzione dovrà essere autorizzato dal Comune, fermo restando le spese a carico del concessionario.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la conservazione dei monumenti e delle parti decorative qualunque sia la causa che ha provocato il danno.

Spetta altresì ai concessionari eseguire sugli stessi i restauri e le opere che il Comune ritiene indispensabili per ragioni di decoro, sicurezza, igiene o per la rimozione di eventuali abusi.

In caso di inadempienza sarà disposta, previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o abusive, nonché la eventuale sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Perdurando lo stato di pericolo, abbandono, di incuria od abusivismo si provvederà ai sensi del successivo art. 49.

ART. 46 CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza o revoca.

ART. 47 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE – SPOSTAMENTO DELLA SALMA

E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso di una concessione in vita, prima della utilizzazione della concessione medesima. ~~La rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso⁵~~

Qualora, prima della scadenza della concessione, per volontà del concessionario o suoi aventi cura, la salma contenuta in un loculo, ossarino o nicchia, venisse tolta per darle qualsiasi diversa destinazione, il bene tornerà immediatamente, e senza alcun onere, in piena ed assoluta proprietà e disponibilità del comune.

Le relative spese per il trasferimento o spostamento, oltre al corrispettivo per la nuova sistemazione, saranno tutte a carico del concessionario, secondo le tariffe previste al momento del trasferimento.

La rinuncia non dà diritto ad alcun rimborso, ad esclusione del caso in cui il trasferimento della salma, a cura, diligenza e onere del concessionario, avvenga nell'ambito dello stesso cimitero comunale previo acquisto di una nuova concessione con la finalità di riunire coniugi, parenti entro il primo grado, convivente more uxorio e persone unite civilmente, o per consentire la cura del sepolcro del coniuge, dei parenti entro il primo grado, del convivente more uxorio o unito civilmente alla **persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione.**

In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

⁵ Eliminato con Deliberazione n..... del.....



Rimborso = (Tariffa attuale fratto 2 volte la durata della concessione) moltiplicato gli anni residui di utilizzo.

Detto importo sarà decurtato dall'acquisto della nuova concessione.⁶

Modalità e tempi dello spostamento dovranno essere concordati con il personale comunale in servizio presso il cimitero.

ART. 48 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decade una volta accertati i seguenti casi:

- a) quando la sepoltura privata non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso o dalla cremazione, esumazione o estumulazione, fatta eccezione per le concessioni in vita;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione e in ogni caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura privata;
- c) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata.

Il Funzionario responsabile della gestione cimiteriale notificherà agli interessati il provvedimento di decadenza nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Nei casi di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

ART. 49 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'art. 45, sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria, sia che essa sia dovuta a morte del concessionario e dei legittimi eredi o da qualsiasi altra causa.

La revoca è disposta dal Funzionario responsabile della gestione cimiteriale e notificata agli interessati nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Gli interessati hanno 60 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso all'Albo del Comune ed al cimitero per presentare le proprie opposizioni.

Trascorsi i termini di cui al comma precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Funzionario responsabile della gestione cimiteriale, sentita l'ASL competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

ART. 50 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO

Le concessioni di loculi e tombe o cappelle anche perpetue possono essere revocate anche in presenza di ragioni di interesse pubblico.

Qualora il Comune debba procedere alla realizzazione di interventi edilizi all'interno di un cimitero comunale (es. ampliamento di un cimitero, sistemazione dei quadri, rifacimento dei viali, ecc.) e

⁶ Introdotto con Deliberazione n..... del.....



la presenza di sepolture private ostacoli l'esecuzione di detti interventi, il Funzionario responsabile della gestione cimiteriale, con atto motivato, può disporre la revoca delle relative concessioni.

In tal caso lo stesso Funzionario, sulla base di una istruttoria nella quale venga idoneamente accertato e individuato l'interesse pubblico sugli interventi da eseguire, provvederà all'avvio del relativo procedimento mediante avviso pubblico da affiggere all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero, assegnando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni da parte degli interessati.

Seguirà l'emanazione del relativo provvedimento, anch'esso adeguatamente motivato.

Nell'ambito del suddetto procedimento lo stesso Funzionario potrà prevedere il coinvolgimento, ove rintracciabili, dei concessionari interessati o, in caso di decesso, degli eventuali legittimi eredi, al fine di concordare la nuova collocazione dei feretri estumulati oppure di pattuire eventuali rimborsi degli anni di concessione non goduti.

Quando invece siano trascorsi almeno 45 anni dalla tumulazione delle salme, i relativi resti mortali verranno collocati nell'ossario comune, ovvero trasferiti in un ossario concesso gratuitamente dal Comune qualora nell'arco di due anni dalla avvenuta estumulazione i legittimi eredi o i parenti ne facciano richiesta. Parimenti, quando si verifichi una situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno previsto e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, il Funzionario responsabile della gestione cimiteriale, con atto motivato, può disporre la revoca di concessioni di beni demaniali precedentemente rilasciate, siano esse a tempo determinato o perpetue, quando siano trascorsi almeno 45 anni dalla tumulazione della salma, ovvero, nel caso di sepolture collettive, quando siano trascorsi almeno 45 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

I relativi resti mortali verranno collocati nell'ossario comune, ovvero trasferiti in un ossario concesso gratuitamente dal Comune qualora nell'arco di due anni dalla avvenuta estumulazione i legittimi eredi o i parenti ne facciano richiesta.

In tal caso lo stesso Funzionario, sulla base di una istruttoria nella quale venga idoneamente accertata e documentata la situazione venutasi a creare nel cimitero e individuato l'interesse pubblico che si intende perseguire, provvederà all'avvio del relativo procedimento mediante avviso pubblico da affiggere all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero, assegnando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni da parte degli interessati. Seguirà l'emanazione del relativo provvedimento, anch'esso adeguatamente motivato.

I provvedimenti di revoca dovranno essere pubblicizzati secondo modalità da stabilire nello stesso provvedimento e ne dovrà comunque essere data informazione mediante avviso pubblico da affiggere all'ingresso del cimitero.

Nei casi di revoca contemplati dal presente articolo tutte le spese conseguenti al trasferimento delle salme o dei resti mortali, ivi compresa la fornitura delle nuove lapidi, saranno a carico del Comune.

ART. 51 PREZZI E CASI DI GRATUITA'

Le tariffe dei servizi cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposite deliberazioni.

Nel prezzo della concessione è compreso il costo della lastra di marmo – messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale - sulla quale, entro tre mesi dall'occupazione, il concessionario dovrà apporre, a proprie spese, i dati di riconoscimento del defunto. Trascorsi inutilmente i tre



mesi, il Comune provvederà direttamente, rimettendo le relative spese al concessionario, ad apporre sulla lastra il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto.

E' consentita - a totali spese dell'utente - la sostituzione della lastra messa a disposizione dal comune con altra lastra scelta dall'utente purché quest'ultima presenti caratteristiche di materiale, colore e forma non dissimili dal resto delle lapidi installate.

Nel prezzo della concessione sono altresì compresi i costi per i lavori murari per la tumulazione e il collocamento della salma.

Sono a carico del Comune le spese di inumazione e/o cremazione per gli indigenti ed appartenenti a famiglie bisognose, e per le persone per le quali non sussistono parenti oltre il 6° grado.

Sono a carico del Comune le spese per la cassa e del trasporto funebre esclusivamente nei casi previsti nel periodo precedente, da fornirsi nella forma più ordinaria possibile.

La condizione di "indigenza" o di "famiglia bisognosa" verrà verificata sulla base del vigente regolamento comunale in materia di erogazione di prestazioni sociali.

ART. 52 CAPPELLE PRIVATE O IN CONCESSIONE

Il diritto d'uso delle Cappelle Private o in concessione è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario o previste dall'atto di concessione.

I familiari aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono:

- a) gli ascendenti fino al 3° grado;
- b) i discendenti in linea retta di qualunque grado;
- c) i fratelli e le sorelle;
- d) il coniuge e/o il convivente il cui stato risulti certificato anagraficamente da almeno un anno, sia del titolare che degli altri aventi diritto di cui sopra.

Il Funzionario responsabile della gestione cimiteriale può autorizzare, su richiesta del concessionario e degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, anche per convivenza di fatto, nei confronti dei medesimi.

Qualunque contestazione riguardo all'interpretazione dei precedenti commi sarà risolta dal Comune caso per caso.

Il diritto di cui al primo comma non può essere né parzialmente né totalmente ceduto o trasmesso a terzi, tanto per atto tra vivi, quanto per atto di ultima volontà, pena la decadenza della concessione.

Nelle Cappelle Private o in concessione può essere consentita, previa autorizzazione del Funzionario responsabile della gestione cimiteriale, la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee al soggetto concessionario e destinate ad essere tumulate definitivamente in sepolture private ancora da costruire, o di salme destinate ad essere trasportate fuori Comune.

La manutenzione delle Cappelle Private o in concessione spetta al concessionario ed agli aventi diritto.

Nel caso di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto si procede con le modalità previste dagli artt. 45 e 49 del presente Regolamento.

In caso di morte, di emigrazione, di incapacità giuridica, di impossibilità od altro del concessionario originario o delle persone subentrategli in tale veste, gli aventi diritto all'uso della Cappella devono segnalare al Comune, entro un anno, il nominativo della persona che funga da responsabile in ordine alla manutenzione della Cappella stessa, e ciò finché la concessione rimane in vita.



Qualora la famiglia concessionaria di Cappella Privata venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura e siano trascorsi 45 anni dall'ultima tumulazione, la concessione si considera decaduta, a meno che con opportuna disposizione testamentaria, ai sensi dell'art. 629 del Codice Civile, non si sia provveduto alla manutenzione del tumulo o della cappella. Ai fini della revoca della concessione valgono le procedure già previste per le sepolture private dagli artt. 49 e 50 del presente Regolamento.

E' ammessa la rinuncia alla concessione da parte del titolare o dei suoi successori; in quel caso, l'area e la Cappella passeranno in proprietà al Comune, che valuterà se procedere alla riassegnazione della cappella o se disporne un diverso uso.

L'importo della concessione per la eventuale riassegnazione della Cappella verrà stabilito dal Funzionario responsabile della gestione cimiteriale e terrà conto, mediante una stima fatta all'ufficio tecnico comunale, del valore dell'immobile, del suo pregio artistico o storico e degli oneri gravanti sul concessionario per le eventuali opere di restauro.

Per la eventuale riassegnazione della Cappella saranno considerate le domande presentate in ordine cronologico all'ufficio delle concessioni cimiteriali.

TITOLO VI

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 53 MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune, ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, mette a disposizione, se espressamente richiesto, il servizio di lampada votiva dietro il pagamento di un corrispettivo per l'allacciamento e di un canone annuo per ogni lampada secondo gli importi stabiliti dal comune stesso.

ART. 54 FORNITURA DEL SERVIZIO

Coloro che intendono ottenere l'installazione di lampade votive ad alimentazione elettrica nei cimiteri comunali, devono presentare domanda al il Funzionario responsabile della gestione cimiteriale, su apposito modulo, con la quale si obbligano a pagare gli oneri di allacciamento e ad accettare l'abbonamento al servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare la domanda stessa dopo avere verificato la possibilità tecnica di installare la lampada votiva e di eseguire il relativo impianto.

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune. Non sono ammessi interventi privati.

Nell'impianto si intendono compresi la fornitura ed esecuzione della condotta di derivazione, con relative scatole di derivazione, portalampada e lampadine, con esclusione di qualsiasi opera decorativa ed artistica, che rimangono a carico dell'utente. Le lampade hanno una accensione giornaliera di 24 ore e dispongono di una intensità luminosa di circa due candele.

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno, decorrente dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di installazione.

L'abbonamento si intende rinnovato di anno in anno per tacito consenso se l'utente non avrà dato disdetta con apposita comunicazione da far pervenire al Comune almeno un mese prima della scadenza.



ART. 55 SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO

L'installazione della lampada votiva avviene dopo la corresponsione della relativa quota di allacciamento, che viene stabilita con deliberazione della Giunta Comunale sulla base del costo medio di installazione.

Nella quota di allacciamento sono compresi gli ordinari lavori di sterro e reinterro, di apertura e chiusura di tracce murarie e di adattamento dei conduttori elettrici. I lavori di marmista, decoratore e simili sono a carico dell'utente.

Le spese relative a qualunque modifica richiesta dall'utente ad un impianto già esistente saranno a suo esclusivo carico.

Il canone annuale di abbonamento viene stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base del costo del servizio.

Le eventuali spese postali e di esazione saranno a carico dell'utente.

Se l'allacciamento – a cura del comune - è effettuato entro i primi sei mesi dell'anno, il richiedente è tenuto al pagamento dell'intero canone annuo; se invece l'allacciamento è effettuato nel secondo semestre il richiedente inizierà a corrispondere il canone dall'anno successivo.

In caso di richiesta di slacciamento, se effettuata entro il primo semestre dell'anno, l'utente non è tenuto al pagamento del canone per l'anno in corso; se invece la richiesta è presentata nel secondo semestre l'utente è tenuto al pagamento dell'intero canone annuo.

In caso di periodi di non funzionamento della lampada, per cause palesemente e inconfutabilmente imputabili alla Amministrazione Comunale, l'utente ha diritto, dietro espressa richiesta scritta, a non corrispondere il canone annuo solo ed esclusivamente se l'inconveniente si dovesse protrarre per oltre sei mesi. Non è in ogni modo previsto nessun frazionamento dell'importo del canone annuo.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare anche forme di pagamento "una tantum" del canone.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati direttamente al Comune secondo le modalità che verranno annualmente comunicate all'utente unitamente al canone da corrispondere.

Nel canone annuale di abbonamento sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni, il consumo di energia elettrica e la sorveglianza della rete.

ART. 56 OMISSIONE DI PAGAMENTO

Qualora l'utente non ottemperi al pagamento del canone nel termine di 30 giorni dalla scadenza prefissata è facoltà del Comune di procedere allo spegnimento della lampada votiva e alla rescissione dell'abbonamento, senza obbligo di preavviso o di costituzione in mora o di pronuncia giudiziale di rivalsa dei danni per l'anticipata rescissione dell'abbonamento.

Il ripristino della corrente tolta per scadenza dell'abbonamento, per danni causati dall'utente o per sua morosità potrà essere accordato solo dopo il pagamento delle spese di riallacciamento, il rimborso di eventuali danni e, in caso di morosità, dopo il versamento delle somme dovute e non pagate.

ART. 57 TRASFERIMENTO SALME

Nel caso in cui una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre presentare una nuova domanda di



allacciamento, come previsto dall'art. 54, per la quale si terrà conto dei pagamenti effettuati per l'anno corrente.

ART. 59 ALLACCI ABUSIVI

In caso di allacciamento abusivo della fornitura il personale addetto provvede immediatamente all'interruzione del servizio.

La fornitura verrà regolarizzata con la presentazione della domanda di cui all'art. 54 e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni.

È altresì vietato agli utenti asportare e cambiare le lampade votive, modificare o manomettere l'impianto, cedere o subaffittare la corrente, o in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione civile e penale, rimanendo anche in facoltà del Comune interrompere il servizio a proprio insindacabile giudizio.

ART. 59 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI

Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni del servizio dipendenti dal fornitore di energia elettrica, per danni o guasti causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete, per violenti uragani, incendi ed in genere per fatto di terzi.

Di conseguenza in questi casi l'utente non avrà diritto di pretendere rimborsi o sospendere il pagamento delle rate.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 60 SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altra legge o regolamento dello Stato, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 od al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa di una somma di danaro non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore € 500,00 (cinquecento) ai sensi della Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 61 ORDINANZE DEL SINDACO

E' fatta salva la facoltà del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.8.2000 n. 267.

ART. 62 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le norme di cui all'art. 42 e 43 del presente Regolamento si applicano alle concessioni rilasciate dopo la sua entrata in vigore.



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

Area I Amministrativo Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza

*Segretariato Generale, Affari Generali, Legali e Controlli - Servizi Demografici, Elettorali Analisi e Statistica
Punto Amico - Comunicazione Ricerca e Scouting di Finanziamento*

Tutte le altre norme si applicano anche alle concessioni precedentemente rilasciate.
Conseguentemente sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei precedenti regolamenti in materia che siano diverse, contrarie o comunque incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 63 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
